

STEFANO MORETTI

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

Piazza Fanello n. 24 – 05018 ORVIETO (TR)

P.IVA 00233910553

C.F. MRT SFN 52S18 H857G

Tel. 0763/300681

e-mail : [smorett@libero.it](mailto:smorett@libero.it)

pec: [dr.stefanomoretti@lamiapec.it](mailto:dr.stefanomoretti@lamiapec.it)

Spett.le

Ing. Fabio Giovannella

Presidente Associazione PRAESIDIUM

Orvieto

Sono stato richiesto dall' Associazione Presidium – Comitato Risparmiatori CRO di un commento tecnico ad una nota a firma Fabrizio Frigorilli comparsa sulla stampa locale "a nome e nell' interesse dell' intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRO" relativa alle vicende delle azioni BpB collocate dall' intermediario CRO. Il Frigorilli dopo una lunga e rigorosa disamina sulla genesi delle Fondazioni bancarie, conclude per " l' assenza di meccanismi giuridici idonei a consentire al socio di minoranza di incidere sulla formazione delle scelte di chi detiene il 73,57% delle azioni. Lo Statuto della Cassa di Risparmio di Orvieto spa consente alla Fondazione di nominare alcuni consiglieri (tre su sette, tra cui il Presidente) del CdA i quali, una volta scelti, rispondono istituzionalmente al soggetto che sono stati chiamati ad amministrare e non a chi li ha designati; inoltre " basti pensare al numero limitato di ipotesi previste dalla disciplina societaria in cui è consentito ai soci l'accesso alla deliberazione del CdA ( per cui) ne discende, in definitiva, l'assoluta estraneità della Fondazione CRO alle scelte gestorie.... nei confronti delle quali nessuna iniziativa inibitoria può essere assunta tempestivamente....".

Tali argomentazioni non possono essere, almeno in parte, condivise. In via preliminare, va infatti significato che la designazione da parte della Fondazione, di tre membri su sette, tra cui il Presidente, comporta una più generale responsabilità in eligendo ed in vigilando il cui concreto esercizio può rappresentarsi nelle più diverse forme di tutela della rappresentanza così affidata laddove si ravvedano profili di inopportunità, irregolarità ovvero illegittimità nell' operato dei nominati, ivi compresa la revoca dell' incarico od anche una mozione sfiducia , salva la più formale ed incisiva azione di responsabilità si da far valere In sede giudiziaria eventuali ravvisate inadempienze nella condotta del Consiglio di Amministrazione od uno o più dei suoi componenti.

La materia, inoltre, è regolata dall'art. 2476 c.c. il quale dispone sulla responsabilità degli amministratori e del controllo dei soci e, contrariamente da quanto affermato dal Frigorilli, individua, nel secondo comma, un diritto, privo di limitazione, di accesso agli atti, libri sociali e documenti relativi all'amministrazione, ivi

comprese le deliberazioni del CdA , nonché l'assunzione, da parte degli amministratori, di qualsivoglia notizia sullo svolgimento degli affari sociali.

Un così ampia ed articolata previsione legislativa non può consentire a nessuna argomentazione impeditiva della corretta lettura dell'andamento societario pur in assenza della possibilità di ingerenza nell' autonomia gestionale propria del CdA .

L' architettura normativa individuata pare non solo rappresentarsi come un lineare percorso affermativo del diritto alla puntuale conoscenza dei fatti gestionali da parte dei soci non Amministratori ma anche come sollecitativa di una esigenza di intraneità sostanziale laddove indica, nel penultimo comma, una responsabilità solidale dei soci con gli amministratori che abbiano intenzionalmente, sia pure con il solo atteggiamento passivo od omissivo, caratteristico della culpa in vigilando , " intenzionalmente deciso od autorizzato" ovvero non impedito , " atti dolosi o colposi per la società, i soci ed i terzi". Pare a chi scrive che il legislatore civilistico, cui la Fondazione non si sottrae, abbia voluto affermare un articolato sistema di diritti doveri in capo ai soci al fine di allertare un costante controllo sugli organi amministrativi e, più in generale, sulla gestione societaria, pur " nel rispetto dei ruoli e degli obiettivi istituzionali che la disciplina bancaria riserva a detti organi" come condivisibilmente afferma infine il Frigorilli.

Conclusivamente, non appare sostenibile l'argomentazione di "assoluta estraneità" della Fondazione rispetto alla massiva operazione di collocazione di titoli della BpB, azioni illiquide ad elevato rischio di svalutazione, intermediata della CRO, quando al contrario, questa avrebbe dovuto e certamente potuto valutare l'opportunità della stessa nonché i profili di una sua possibile illecità .

Orvieto lì, 08.09.2016

In Fede  
Dr. Stefano Moretti

